

# **REGOLAMENTO AREA DI PORTISTI LOCALITÀ "LA PIETRA"**

Il presente ordinamento è emesso dalla Società Levante Multiservizi Srl ( Ente concessionario dell'area ) ed interessa l'arenile ed il sottostrada insistenti in Località "La Pietra" del Comune di Levanto, quale zona riservata allo stazionamento delle imbarcazioni dei soggetti "residenti" in Levanto.

Viene emesso con le seguenti finalità:

- > **-utilizzo** di arenile e sottostrada con funzioni di "porto a terra", destinati quindi allo stazionamento di imbarcazioni armate per la navigazione utilizzate nell'arco dell'anno e non con funzione di deposito, ad esclusivo beneficio di cittadini residenti;
- > **-stabilire** le norme per la gestione dell'area e delle attrezzature ad essa asservite.

Definisce inoltre le norme necessarie per la gestione dell'area demaniale e delle attrezzature ivi insistenti da parte dell'Associazione Sportiva Marinara "La Pietra" sull'utilizzo delle quali ogni potenziale utente viene edotto prima di accettare l'assegnazione del posto barca da lui richiesto all'Ente concessionario Levante Multiservizi Srl secondo le modalità previste.

Verificata la possibilità di assumersi la responsabilità di rispettare quanto prescritto dal presente regolamento ogni singolo accetta, o no, di diventare assegnatario di posto barca.

## **Art.1 (L'Associazione Sportiva Marinara "La Pietra")**

- 1.1) -L'Associazione Sportiva Marinara "La Pietra" (di seguito Associazione) è Società creata in seno ai proprietari delle imbarcazioni (barche o canoe) allocate sull'area in questione; è fatto obbligo per ogni assegnatario di posto barca e/o canoa (di seguito soci) di essere iscritto all'Associazione.

## **Art. 2 (Compiti dell'Associazione)**

- 2.1) -L'Associazione è demandata dalla Società Levante Multiservizi Srl (di seguito Società):
- > -alla gestione tecnica delle attrezzature insistenti sull'area;
  - > -a rendere edotto ogni potenziale utente delle modalità di utilizzo delle attrezzature stesse;
  - > -a sorvegliare il regolare utilizzo dell'area da parte dei soci secondo le norme dettate dal presente regolamento fornendo segnalazione di eventuali abusi;
  - > -a formulare proposte finalizzate ad ottimizzare la fruibilità del sito;

## **Art. 3 (I soci)**

3.1) -I soci vengono considerati quali rappresentanti il proprio nucleo familiare; in caso di malattia invalidante o decesso dell'assegnatario del posto barca è data facoltà di subentro ad un parente del medesimo di grado non superiore al primo.

3.2) -I requisiti richiesti per l'iscrizione a socio sono i seguenti:  
-aver compiuto la maggiore età;  
-essere residente e stabilmente domiciliato in Levanto;

### ***Per l'assegnazione di posto barca:***

-essere proprietario di imbarcazione che riunisca i requisiti di cui al successivo art.6;  
-non essere assegnatario, come nucleo familiare, di alcun posto barca in altre zone del golfo di Levanto, compresa la parte insistente sul Comune di Bonassola;

### ***Per l'assegnazione di posto canoa:***

-essere proprietario della canoa da collocarsi sull'area;

-non essere assegnatario, come nucleo familiare, di alcun posto canoa il altre zone del golfo di Levanto in concessione alla Società.

#### **Art. 4 (Iscrizione nuovi soci)**

4.1- Le domande per l'assegnazione di posto barca o canoa sono disponibili, su moduli prestampati, presso gli uffici della Società. Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.2.

4.2- La Società inserirà il nominativo del richiedente nelle graduatorie finalizzate all'assegnazione di posto barca e/o canoa fornendo notizie sulla posizione occupata ogni qualvolta l'interessato vorrà fame richiesta.

4.3- Periodicamente Società ed Associazione, sulla base degli spazi disponibili, valuteranno l'inserimento di nuovi soci nel rispetto scrupoloso dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

4.4- La Società inviterà il potenziale assegnatario di posto barca o canoa a contattare l'Associazione per il disbrigo delle pratiche di iscrizione. In quella sede l'interessato dovrà sottoscrivere una domanda di adesione al sodalizio e, se interessato ad un ricovero per il proprio motore, fornirne le caratteristiche tecniche (marca, modello e matricola).

4.5- Assolte le pratiche associative l'interessato potrà contattare la Società per il pagamento della quota relativa all'anno in corso diventando, a tutti gli effetti, titolare di posto barca o canoa.

#### **Art. 5 (Conferma dei soci)**

5.1) - Tra i mesi di Novembre e Dicembre di ogni anno Associazione e Società, singolarmente o mediante un documento comune, contatteranno i soci per la conferma dei posti barca e canoa.

5.2) -I soci dovranno prendere contatto con l'Associazione per il rinnovo dell'iscrizione e, solo successivamente, fare visita alla Società per la conferma del posto barca e/o canoa; ciò in quanto la conferma della tessera consentirà alla Società di ripetere i posti ai soli soggetti rispettosi del regolamento vigente sull'area.

5.3) - Le modalità per il rinnovo annuale all'Associazione saranno comunicate di anno in anno mediante comunicato apposto in sede sull'apposita bacheca. La quota associativa sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ( di seguito Consiglio Direttivo ).

5.4) - Il rinnovo annuale del posto barca dovrà essere effettuato, in assenza di contenzioso con la Società, presso la sede della stessa in Lungomare A. Vespucci n. 33 - Levanto (SP) entro e non oltre il **31 Gennaio di ogni anno** a valere per l'anno successivo.

In sede di conferma del posto barca o canoa l'interessato dovrà dimostrare di aver rinnovato l'iscrizione all'Associazione esibendo relativa ricevuta.

5.5) - In caso di ritardo nel pagamento della quota a rinnovo del posto barca o canoa la Società avrà diritto e titolo a pretendere dai proprietari delle imbarcazioni una sanzione, a titolo penale, pari al  
-20% della quota, ove il ritardo sia inferiore a giorni venti;  
-50% della quota ove il ritardo sia compreso tra i venti e i sessanta giorni.

In caso di ritardo superiore l'imbarcazione verrà segnalata all'Autorità Marittima e rimossa d'ufficio dall'area ripetendo al proprietario i costi di trasporto e deposito.

#### **Art. 6 (Caratteristiche dell'imbarcazione)**

6.1) -Le dimensioni delle barche dovranno rientrare nei mt. 4,80 di lunghezza e mt. 1,90 di larghezza, fatte salve le situazioni preesistenti all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

6.2) Le dimensioni delle canoe dovranno essere tali da consentirne l'allocazione sulla rastrelliera all'uopo approntata nel vano sottostrada

6.3) Le condizioni di barche e canoe dovranno essere tali da consentirne la navigabilità e da non necessitare interventi di tipo strutturale.

#### **Art. 7 (Posto barca e posto canoa)**

7.1) -Trattandosi di area destinata all'esercizio del diportismo nautico e della pesca sportiva sarà ammesso lo stazionamento delle sole imbarcazioni "attive", utilizzate cioè con una certa frequenza almeno nelle stagioni più propizie. In caso di sostituzione del natante i tempi non dovranno superare l'anno solare.

7.2) -Le dimensioni del posto barca si intendono riferite all'ingombro dell'imbarcazione iscritta; i proprietari di piccole imbarcazioni potranno sostituirlle con natanti più grandi fino alla soglia massima consentita solo . dopo averne dato comunicazione al Consiglio Direttivo per stabilirne il posizionamento sull'area.

7.3) -Qualora si renda disponibile un posto sull'arenile questo verrà occupato, a scalare, dall'imbarcazione sottostante nella medesima fila; qualora venga a liberarsi un posto nel sottostrada questo verrà assegnato previa domanda al Consiglio Direttivo seguendo l'ordine temporale delle istanze.

7.4) -Le imbarcazioni sull'arenile verranno disposte "a lisca di pesce" e coperte da apposita tenda di colore bianco o blu; le attrezzature delle imbarcazioni e gli strumenti per la pesca sportiva non dovranno essere conservate sull'arenile o sul sottostrada bensì all'interno dell'imbarcazione o, nel caso, dell'apposito stipetto.

7.5) -Non è consentito, nell'arco dell'anno, l'utilizzo continuativo degli spazi sotto strada, sia sulla pavimentazione che sulle impalcature.

In tali spazi andranno ad essere ricoverate le imbarcazioni che, dopo essere state utilizzate nella stagione più propizia, vengano a trovarsi in posizione minacciata dalle frequenti mareggiate invernali. Le imbarcazioni giacenti nel sottostrada nel periodo invernale, allorquando tradotte sull'arenile per l'utilizzo estivo, dovranno occupare uno spazio libero, non occupato da imbarcazione posizionata sull'arenile per i dodici mesi dell'anno.

7.6) -Il socio risponderà personalmente della pulizia dello spazio assegnato e del decoro dell'imbarcazione di proprietà.

7.7) -Lo stazionamento delle canoe è strettamente limitato al tratto di area sottostrada attrezzato con apposita rastrelliera. Le canoe rinvenute sull'arenile o all'interno delle imbarcazioni verranno considerate abusive e rimosse dall'area con ripetizione ai proprietari delle spese di trasporto e deposito.

#### **Art 8 (Utilizzo degli scali e relative attrezzature)**

8.1) -Le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni mediante le attrezzature asservite all'area possono essere effettuate dal Socio iscritto, dai componenti il nucleo familiare del medesimo o da parente di grado non superiore al primo e loro familiari, purché maggiorenni.

Il socio potrà concedere l'utilizzo della propria imbarcazione o canoa ad altri parenti o conoscenti solo provvedendo personalmente, o mediante proprio equiparato, alle operazioni di alaggio e varo.

Il socio iscritto, in quanto unico referente nei rapporti con Società ed Associazione, dovrà comunque risultare il più assiduo fruitore dell'area.

8.2) -Eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle norme di utilizzo delle attrezzature in genere verranno addebitati nella loro totalità al soggetto responsabile; nell'impossibilità di individuare l'autore del danno questo dovrà gravare in ugual misura su tutti i soci dividendone l'ammontare sul numero degli iscritti, esclusi i semplici fruitori di posto canoa.

8.3) -La Soc. Levante Multiservizi stipula annualmente una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e favore di tutti i soci, fermo restando quanto disposto dal precedente comma per i danni non contemplati da detta polizza.

8.4) -E' vietato a chiunque utilizzare le attrezzature per effettuare operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni che necessitino di invasatura o di stazza superiore al massimo consentito (art. 6.1) esclusi i casi di emergenza.

8.5) -E' assolutamente vietato sostare nelle corsie di alaggio e varo oltre lo stretto necessario. Prima di movimentare le imbarcazioni assicurarsi che le cime siano allocate nelle apposite carrucole; dopo ogni operazione di alaggio disattivare, se utilizzato, l'impianto elettrico.

8.6) -Le corsie di alaggio e varo, l'area sottostrada nonché la zona riservata alle operazioni di manutenzione ordinaria vanno mantenute sgombre da imbarcazioni per consentire il libero transito tranne casi di emergenza dettati da avverse condizioni meteo-marine.

Al ritorno di condizioni meteo-marine favorevoli il socio dovrà provvedere con sollecitudine alla rimozione della propria imbarcazione dalle zone in argomento, ivi compreso lo scioglimento di cime eventualmente sospese ad altri natanti o ai pilastri del sottostrada.

8.7) -Il tratto di mare antistante le corsie di alaggio dovrà essere lasciato libero per favorire le operazioni di partenza ed approdo delle imbarcazioni. L'ormeggio di imbarcazioni nello specchio acqueo dovrà altresì consentire a chiunque un agevole transito al bagnasciuga.

8.8) -L'uso dell'impianto idrico è consentito ai soli soci o equiparati.

### **Art. 9 (Manutenzione ordinaria alle imbarcazioni)**

9.1) -Gli interventi di manutenzione ordinaria, non strutturali, alle imbarcazioni (pitturazioni, aggiunta accessori, etc..) di durata superiore ad una giornata lavorativa dovranno essere effettuati esclusivamente nell'apposita zona delimitata, dotata di impianto a norma CEE per l'erogazione di energia elettrica e di banco da lavoro con morsa.

Il Consiglio Direttivo, nel l'autorizzare i lavori, terrà conto dell'ordine cronologico di ogni richiesta e della durata stimata per ciascun intervento.

I lavori alle imbarcazioni di durata superiore ai giorni trenta non potranno essere autorizzati in quanto di intralcio alla normale programmazione degli interventi di ordinaria manutenzione.

La pulizia dell'area di lavoro e la buona conservazione degli utensili così come delle attrezzature fisse e mobili dell'Associazione sono di competenza del socio.

9.2) -Il socio, a propria discrezione, potrà usufruire degli utensili dell'Associazione elencati nell'apposito registro di carico corredato alle attrezzature. Dovrà comunque fame richiesta al Consiglio Direttivo, che ne annoterà data di consegna e di rientro. Il materiale non restituito o danneggiato per incuria verrà addebitato al socio.

All'acquisto della suddetta attrezzistica provvede il Consiglio Direttivo mediante apposita delibera di spesa a firma del Presidente (o, in assenza, del suo Vice) e del Cassiere/Economo congiuntamente. Con analoga delibera si provvede alla dismissione delle attrezzature da sostituire e all'adeguamento del relativo registro di carico.

### **Art. 10 (Espulsione dei soci)**

10.1) -Il rinnovo del posto barca/canoa non è da intendersi diritto inalienabile del socio bensì conferma dei requisiti che quest'ultimo mantiene ottemperando, annualmente, alle disposizioni del presente ordinamento. In particolare la Società potrà procedere all'espulsione del Socio ove intervenga pur una sola delle seguenti casistiche:

- a) -il socio non ottemperi al pagamento delle quote previste annualmente a favore della Società o dell'Associazione nei termini prescritti;
- b) -il socio non osservi ripetutamente le norme stabilite dal presente ordinamento, con particolare attenzione agli articoli disciplinanti l'uso delle attrezzature e degli spazi comuni;
- c) -Il socio assuma ripetuti comportamenti lesivi l'immagine della Società o dell'Associazione.

10.2) -Di tali comportamenti censurabili il socio manchevole dovrà essere edotto per iscritto dall'Associazione a mezzo raccomandata A.R. contenente le specifiche delle inadempienze; copia del suddetto comunicato dovrà essere trasmessa per conoscenza alla Società Multiservizi.

10.3) -La Società, analizzata la posizione del socio e sentita l'Associazione per eventuali chiarimenti, comunicherà all'interessato, sempre a mezzo raccomandata A.R., il decadimento delle condizioni per la riconferma del posto barca o canoa; sarà cura del proprietario dell'imbarcazione di rimuovere la stessa dall'area entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento del comunicato di espulsione pena la rimozione coatta dell'imbarcazione e addebito al medesimo di spese di trasporto e custodia.

10.4) -Il socio verrà automaticamente espulso ove trasferisca la propria residenza fuori dal Comune di Levanto

**Art. 11 (Dotazione dell'area)**

11.1) -L'area nautica risulta ad oggi dotata di:

- n. 43 posti canoa (n.38 piccoli e n.5 grandi);
- n. 66 stipetti;
- n. 30 posti motore;

11.2) -Il numero dei posti barca su arenile viene valutato annualmente da Società Multiservizi ed Associazione Marinara "La Pietra" in base agli spazi disponibili a quota di sicurezza dal livello medio del mare; ove la conformazione dell'arenile lo consenta potranno essere concessi posti barca temporanei nei periodi stagionali meno soggetti a moti ondosì.

**Art. 12 (Norme transitorie finali)**

12.1) - Le presenti norme sostituiscono qualsiasi disposizione in precedenza emanata ed entrano in vigore con decorrenza immediata.

12.2) -Per quanto non previsto dal presente ordinamento sarà compito degli organismi preposti trovare soluzioni in linea con gli indirizzi espressi dai precedenti articoli.

**Emissione  
01/01/2021**

**Emesso da  
LEVANTE  
MULTISERVIZI SRL**

**Sottoscritto da  
ASSOCIAZIONE MARINARA  
"LA PIETRA"**